



Considerazioni deontologiche sul rapporto tra segreto professionale e obbligo di referto oppure obbligo di denuncia

Tutelare il cliente rispettando quanto prescritto dalle Leggi e dal Codice Deontologico

Premessa

Si ritiene indispensabile sottolineare che lo psicologo deve rispettare le norme dettate dal Codice Deontologico, ma – prima ancora – quelle dettate dall’Ordinamento Giuridico generale. Questo corpus è composto da norme poste in posizione gerarchicamente ordinata le une rispetto alle altre; il Codice Deontologico deve, quindi, essere considerato nella sua giusta collocazione rispetto alle altre norme di diritto vigenti: si tratta di riuscire a coniugare norme aventi valore e forza giuridica diversa. Tale insieme di rapporti fra norme è retto dal fondamentale principio di “gerarchia delle fonti del diritto”, che stabilisce il grado di importanza di ogni singola norma e regola l’eventuale prevalenza dell’una rispetto all’altra, se contrastanti.

Nell’esercizio della propria professione, uno psicologo, divenuto professionista sanitario ai sensi della L. 3/2018, può venire a conoscenza di una notizia di reato perseguibile d’ufficio¹. In tali situazioni, è chiamato

¹ Reati perseguibili d’ufficio:

Delitti contro la vita: omicidio volontario-preterintenzionale-colposo (artt. 575, 584, 589 c.p.); omicidio del consenziente (art. 579 c.p.); morte o lesioni conseguenti ad altro delitto (art. 586 c.p.); istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.); infanticidio (art. 578 c.p.) in condizioni di abbandono materiale e morale (con le dovute eccezioni quando si espone la donna assistita a procedimento penale).

Delitti contro l’incolumità individuale: lesioni personali volontarie da cui deriva una malattia di durata superiore a 20 giorni (art. 582 c.p.); lesioni personali volontarie di minore durata ma aggravate da circostanze specifiche secondo quanto previsto dall’art. 583 c.p. o lesioni personali colpose aggravate da circostanze generiche (art. 585 c.p.); lesioni personali colpose gravi (superiori ai 40 giorni) o gravissime (malattie certamente o probabilmente insanabili) solo se commesse con violazione delle norme di prevenzione agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali o relative all’igiene del lavoro (art. 590 c.p.).

Delitti contro l’incolumità pubblica: tutte le attività pericolose per la salute pubblica che espongono al pericolo di epidemie e di intossicazioni (artt. 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 c.p.); delitti contro la libertà personale; sequestro di persona (art. 605 c.p.); violenza privata (art. 610 c.p.); minaccia aggravata (art. 612 c.p.); incapacità procurata mediante violenza (art. 613 c.p.).

Delitti contro la libertà sessuale: violenza sessuale commessa dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore o da altra persona cui sia stato affidato il minore per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia («allorché autore sia il genitore e altro soggetto legato al minore dai suddetti vincoli, essa viene estesa a qualsiasi atto sessuale anche non violento, commesso in suo danno, di cui all’art. 609-quater» Cass. pen. Sez. III, 26 febbraio 1999); violenza sessuale commessa da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni; violenza sessuale su minore di anni 18; violenza sessuale di gruppo; corruzione di minorenni (art. 609-quinquies); violenza sessuale da cui sia derivata (nell’atto di commetterla) una lesione personale o vi sia connesso altro delitto perseguibile d’ufficio; interruzione di gravidanza al di fuori di quanto stabilito dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 o in violazione di specifiche previsioni in questa contenute (la sanzione prevista per l’omissione del referto non si applica nei casi in cui il referto esponga la persona assistita a procedimento penale).

Delitti contro la famiglia: abuso dei mezzi di correzione o di disciplina; maltrattamenti; delitti contro la pietà verso i defunti: Vilipendio di cadavere (art. 410 c.p.), distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere (art. 411 c.p.), occultamento di cadavere (art. 412 c.p.), uso illegittimo di cadavere (art. 413 c.p.).



ad effettuare un bilanciamento tra due differenti principi tra loro contrapposti: il diritto alla riservatezza e l'interesse privato del cliente/paziente e l'obbligo di referto/denuncia² previsto dal Codice Penale per tutti i professionisti sanitari.

Tali circostanze sono caratterizzate da problematiche indubbiamente complesse, stante l'esistenza di norme tra loro antitetiche, contenute nel Codice Deontologico degli Psicologi e nel sistema legislativo penale, entrambe indirizzate ad assicurare adeguata tutela a valori e beni giuridici ugualmente importanti. Si vuole evidenziare che la Denuncia e il Referto sono istituti eccezionali relativi ad una dimensione prettamente giuridica, mentre il Segreto è la regola professionale che caratterizza in modo particolare la nostra professione.

Nel nostro Codice Deontologico vari articoli trattano specificatamente non solo il problema dell'obbligo di segnalazione ma anche quelli, ad esso strettamente collegati, del segreto professionale, del consenso informato e, soprattutto, della tutela psicologica dei soggetti. Dalla lettura congiunta degli articoli 11, 12 e 13³ emerge chiaramente l'obbligo di rispetto del segreto professionale, con delle eccezioni che si evidenziano nell'art. 13: in primo luogo l'obbligo di denuncia imposto da una norma penale e in secondo luogo la facoltà di violare tale segreto, per lo stretto necessario, ammessa unicamente per far fronte a "gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi". Comunque anche in ambito penale la rivelazione del segreto professionale è contemplata nei delitti contro la persona (art. 622 c.p.)⁴.

Si evidenzia, pertanto, una posizione uniforme sia in ambito deontologico che penale, rispetto alla rivelazione del segreto che non può avvenire a meno di non sussistere particolari circostanze motivate da

² La **denuncia** è l'atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio, ne informa il Pubblico Ministero o un Ufficiale di Polizia Giudiziaria. La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta e deve contenere l'esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante. La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione. Il **referto** è l'atto scritto col quale il professionista sanitario riferisce all'autorità giudiziaria di avere prestato la propria opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio. È un atto di natura puramente informativa, la cui presentazione è obbligatoria per legge.

³ **Articolo 11** "Lo Psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti".

Articolo 12 "Lo Psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo Psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso".

Articolo 13 "Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo Psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi".

⁴ **Art. 622 c.p.** "Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento...".



una giusta causa. La giusta causa si può configurare quando, ad esempio, il professionista viene accusato ingiustamente o è soggetto a stalking da parte di clienti/pazienti, o nel caso in cui venga a sapere con certezza che il cliente/paziente ha commesso o sta per commettere azioni che possano danneggiare la vita, l'incolumità o la salute di altre persone. Lo psicologo può, dunque, in presenza di valido e dimostrabile consenso, venire meno al segreto professionale. Tuttavia, anche in presenza di tali elementi, l'opportunità di avvalersi del consenso viene lasciata all'esperienza e alla competenza del professionista, il quale dovrà avere come obiettivo principale "la tutela psicologica del soggetto" che potrebbe essere pregiudicata dalla rivelazione del segreto.

Per ricordare gli articoli del Codice Penale riguardanti la violazione del segreto professionale e l'obbligo di denuncia/referto, viene individuato un principio giuridico superiore che coordini le due norme. L'obbligo del segreto professionale quindi viene meno e interviene l'obbligo di denuncia/referto nel momento in cui lo psicologo si trova davanti ad un delitto perseguibile d'ufficio e c'è da tutelare con urgenza una vittima ed evitare un pericolo imminente per la vita fisica, psichica, o psicofisica di una persona, come un minore con sospetto di abuso o maltrattamento. Con il riconoscimento dello Psicologo come professione sanitaria tutti gli Psicologi dovrebbero avere, se vengono a conoscenza di fatti che configurino un'ipotesi di reato, l'obbligo di denuncia assolutamente non rinviabile.

Lo Psicologo dipendente pubblico o incaricato di pubblico servizio (dipendente AUSL e Servizi Sociali, libero professionista con incarico a scuola, in enti locali, CTU ecc.), in quanto pubblico ufficiale, se viene a conoscenza di fatti che configurino un'ipotesi di reato, ha un obbligo di denuncia assolutamente non rinviabile. È indispensabile che il professionista sia a conoscenza delle prassi operative del servizio in cui si trova a operare per esplicitare nella maniera più adeguata i propri obblighi legali e deontologici per la tutela della persona/utente. Si ha quindi omissione di denuncia quando un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica presso i Tribunali) e polizia giudiziaria (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni (art. 361 c.p.)⁵. Vi è inoltre l'obbligo di denuncia per i Colleghi che operano nell'ambito di un servizio pubblico, anche oltre l'orario di servizio, se sono venuti a conoscenza di un reato, se la persona che riferisce il possibile reato lo fa proprio perché è consapevole della funzione pubblica ricoperta dal professionista.

Il Codice Penale prevede anche il reato di omissione di referto che si evidenzia quando un libero professionista, che esercita una professione sanitaria, viene a conoscenza di un reato per il quale si debba procedere d'ufficio e omette o ritarda di riferirne all'Autorità giudiziaria (art. 365 c.p.)⁶.

⁵ **Art. 361 c.p.** "Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un [reato](#) di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da € 30 a € 516".

⁶ **Art. 365 c.p.** "Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a euro 516. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale".



Lo Psicologo quindi è tenuto a denunciare/refertare senza ritardi ogni reato perseguibile d'ufficio; deve però decidere consapevolmente, nello specifico caso che sta affrontando, se fare denuncia all'Autorità giudiziaria derogando al dovere di riservatezza.

L'articolo 13 del nostro Codice Deontologico è molto chiaro in merito: "Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto".

È lo Psicologo quindi che può valutare l'esistenza di elementi caratterizzanti una vera e propria situazione di grave pericolo per la vita o la salute psicofisica del soggetto o di terze persone e decidere di conseguenza, discrezionalmente, di derogare al dovere di riservatezza, rischiando di commettere un illecito disciplinare se in seguito dovesse essere appurato che i presupposti che lo avevano portato alla decisione non erano fondati.

Conclusioni

L'obbligo alla denuncia sorge non appena il professionista sanitario ravvisi, in base ad una sua valutazione, la concreta possibilità di un delitto perseguibile d'ufficio, dunque non è necessario che il sanitario abbia la certezza che il reato sussista. Tale accertamento spetta all'autorità giudiziaria.

Conciliare la tutela del cliente con il rispetto di quanto prescritto dal Codice Deontologico e dalle Leggi dello Stato è materia complessa. La peculiarità di ogni situazione richiede necessariamente un'approfondita valutazione e può comportare anche la necessità di interpellare consulenti quali il Consulente legale dell'Ordine e/o un collega supervisore del caso, che aiutino a prendere la giusta decisione, il giusto comportamento a tutela della persona/cliente ma anche di sé stesso.

Il professionista che riceve una comunicazione contenente fatti di natura penale ha la piena responsabilità di gestirle secondo scienza (competenza e rispetto della normativa penale e disciplinare) e coscienza (il progetto professionale dell'intervento). La piena responsabilità di noi professionisti psicologi quindi significa assumersi gli oneri conseguenti ad una scelta di denuncia o di mancata denuncia. Abbiamo visto che talvolta queste esigenze possono confliggere. Sarà il professionista a riflettere sulla migliore strategia che salvaguardi l'interesse del cliente/paziente e del professionista stesso. Quando la scelta sarà la conclusione di un ragionamento ponderato e approfondito, dove c'è stata una valutazione dei fattori psicologici e giuridici in gioco, anche grazie ad un confronto con altri colleghi e consulenti, questa sarà sostenibile davanti ad eventuali contestazioni penali e disciplinari.

Le presenti considerazioni sono state elaborate dalla Commissione Deontologica dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna, composta dai seguenti membri:

Ruben Lazzerini (coordinatore)

Ambra Cavina

Elisabetta Manfredini